

TI_GERICHTE 38.2016.20 vom 20. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.20

FR: TI_GERICHTE 38.2016.20 du 20 février 2017

IT: TI_GERICHTE 38.2016.20 del 20 febbraio 2017

Regeste

A ragione la cassa ha negato a un ass. il diritto a ind. per insolvenza, avendo già raggiunto l'età AVS prima di iniziare l'att.lavor.in quatione. Pertanto egli non era più da considerare quale lavoratore soggetto all'obbligo di contribuzione ex art. 51 cpv. 1 LADI. Non violaz.dt inform.e consulenza

Erwägungen

E. 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

E. 2

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

E. 3

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Berna-San Gallo-Zurigo 2015, ad art. 27 n. 40 pag. 436). Riguardo, più specificatamente, all'art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006. Secondo il Tribunale federale, tuttavia, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10 pag. 193; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_787/2011 del 20 aprile 2012 consid. 5.2.). L'esistenza di un obbligo di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da imporgli di informare l'assicurato (STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 3.3). Dall'assicuratore sociale però non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura indesiderati (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e 9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398). 2.6. Nel caso di specie il ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, rispondendo a delle domande postegli dal TCA (cfr. doc. V; consid. 1.4.), ha affermato di avere contattato l'_____ di _____ nell'agosto 2015 dopo aver scaricato da internet i documenti informativi sulla disoccupazione e che il signor _____ della Cassa _____ gli ha indicato che la Cassa di insolvenza, in caso di

fallimento, avrebbe coperto solo quattro mesi di salario dei dipendenti senza fare distinzioni di età (cfr. doc. VI). Riguardo ai documenti concernenti le indennità per insolvenza l'insorgente ha specificato di avere avuto a disposizione l'opuscolo "Indennità per insolvenza", sottolineando che si parla delle persone che non hanno diritto all'indennità, ma non si fa menzione alcuna dell'eventualità che tali persone siano in età AVS, e il formulario "Indennità per insolvenza", indicando che al punto f delle spiegazioni si fa riferimento alle persone che non hanno diritto alle indennità per insolvenza, ma l'eccezione delle persone in età AVS non è riportata (cfr. doc. I pag. 6). All'esplicito quesito di questo Tribunale se l'insorgente aveva discusso con l'autorità della sua situazione personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.; cfr. domanda n. 6 doc. V), è stato, poi, affermato che RI 1 "non ha mai parlato della sua situazione personale. Ha sempre parlato nella sua qualità di "direttore" del _____ . Nessuno gli ha chiesto nulla al riguardo." (cfr. risposta ad 5 e 6 doc. VI). In simili condizioni non è ravvisabile una violazione del diritto all'informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA. Per quanto attiene all'opuscolo "Indennità per insolvenza" edito dal Dipartimento federale dell'economia DFE nel 2011 è vero che lo stesso non riporta il testo dell'art. 51 cpv. 1 LADI e segnatamente il fatto che hanno diritto all'indennità per insolvenza i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione (cfr. doc. 7). Nemmeno, peraltro, l'edizione del 2016 (cfr. www.area-lavoro.ch). Neppure il formulario "Domanda d'indennità per insolvenza" fa accenno al presupposto in questione (cfr. doc. 9). È altrettanto vero, però, che, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III), l'opuscolo edito dal DFE indica espressamente che "il presente opuscolo si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OAD; RS 837.02). L'opuscolo fornisce unicamente informazioni di carattere generale e che in caso di dubbio fa fede il testo di legge" (cfr. doc. 7). Inoltre in casu decisiva è la circostanza che comunque un opuscolo informativo, distribuito spontaneamente da un'autorità amministrativa a una cerchia indeterminata di persone (come è il caso di documenti accessibili al pubblico e scaricabili dal sito www.area-lavoro.ch) e che contiene informazioni generali, non è vincolante dal profilo della protezione della buona fede (cfr. DTF 109 V 54; STF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 6.2.). In effetti si è confrontati con una assicurazione individuale concreta fornita tramite opuscoli solamente nel caso in cui una persona chiede indicazioni circa una questione specifica e l'amministrazione risponde fornendo un determinato opuscolo (cfr. STF 8C_618/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.3.; STF 8C_1004/2008 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2.) In concreto il ricorrente stesso ha asserito, in generale - quindi né alla Cassa _____ , né alla CO 1 - di non avere posto domande riguardanti la sua situazione personale (cfr. doc. VI). Pertanto non solo non si è in presenza dell'eccezione al principio secondo cui le informazioni degli opuscoli non costituiscono delle assicurazioni fornite dall'autorità, bensì neppure vi è stata violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA, visto che alle autorità competenti non sono state chieste delucidazioni in merito al caso concreto e individuale del ricorrente. Del resto va osservato che l'insorgente ha dichiarato di essersi rivolto alla Cassa _____ di _____ riguardo all'indennità per insolvenza, parlando in qualità di direttore del _____ (cfr. doc. VI), ossia per trovare una soluzione adeguata per i dipendenti della ditta e non per se stesso. In queste condizioni le autorità competenti interpellate nemmeno avevano indizi sufficienti tali da poter riconoscere che l'insorgente era nella situazione di postulare la concessione di indennità per insolvenza anche per sé e quindi da imporre loro di informarlo in merito alle condizioni specifiche connesse alla sua persona (età, ruolo in seno alla SA, ecc.). Ne discende che le

autorità che applicano la LADI non erano tenute a fornire informazioni al riguardo ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGa. La buona fede del ricorrente ai sensi dell'art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata (cfr. STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.9.).

2.7. L'insorgente ha chiesto il richiamo degli atti del fallimento della _____ dall'UEF, l'audizione di alcuni testi, e meglio dell'ex amministratore unico della società, della segretaria-contabile della SA e del signor _____ della Cassa _____ di _____. Egli inoltre ha postulato la propria audizione personale (cfr. doc. I pag. 5).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente - o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato la propria audizione. Egli ha, quindi, chiesto l'assunzione di una nuova prova. Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, ritenuto che i documenti già presenti all'inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne i presupposti relativi al diritto all'indennità per insolvenza e il diritto all'informazione e alla consulenza (cfr. consid. 2.1.; 2.2.-2.5.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Ne discende che la richiesta dell'insorgente concernente la sua personale audizione, nonché l'audizione dei testi e il richiamo di atti relativi al fallimento della _____ deve essere respinta. 2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 impugnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.